

Riunione del 30 giugno 2011

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF/46/2011 – Appello del sodalizio AD Podium Team Volley avverso il provvedimento del G.U.R. Emilia Romagna C.U. n. 36 del 9/06/2011 con il quale veniva respinto il reclamo proposto dal Podium Team Volley.

La CAF

letti gli atti ufficiali;

visto l'appello proposto dalla AD Team Volley Podium avverso la decisione in epigrafe, con la quale, rigettando il reclamo, veniva omologata la gara 2610 dell'1 giugno 2011 con il risultato conseguito sul campo;

PREMESSO IN FATTO

Il sodalizio appellante lamentava di aver proposto reclamo avverso l'omologa della gara Play Off di spareggio nel campionato serie D femminile, disputata con il Riccione Volley il 1° giugno 2011, stante il mancato rispetto dell'art. 3 Circolare Indizione Campionati. In particolare, la data calendarizzata per l'eventuale gara di spareggio, poi giocata, era quella del 2 giugno 2011; tale data era stata anticipata dalla squadra ospitante (Riccione) al 1° giugno, causa indisponibilità del palazzetto comunale.

La AD Podium Team Volley sosteneva sul punto che il Riccione avrebbe dichiarato il falso, poiché da accertamenti effettuati, il palazzetto comunale per la data del 2 giugno 2011 e per i giorni successivi sarebbe rimasto inutilizzato.

Il Riccione Volley produceva in sede di reclamo attestazione del Comune di Riccione, Assessorato allo Sport, dalla quale risultava che il palazzetto era stato opzionato per uno stage di danza, poi non tenutosi, dal 2 al 5 giugno 2011 e per tale motivo non era stata data disponibilità per la gara di pallavolo.

Il GUR rigettava il reclamo proposto dal Team Volley Podium, poiché la data del 2 giugno indicata dal Comitato Regionale doveva considerarsi indicativa e la stessa, come riportato nella circolare del Comitato Regionale datata 30 aprile 2011, poteva essere anticipata o posticipata di un giorno in caso di indisponibilità del campo. Affermava il primo giudice che avendo la società Riccione Volley comunicato per tempo l'indisponibilità del campo per la data indicata, dichiarando come data possibile quella del 1° giugno 2011, la competente commissione aveva comunicato ad entrambi i sodalizi proprio quella come data ufficiale per la disputa dell'incontro. Anche se preceduta dal reclamo, la gara ha avuto regolare corso, essendo state entrambe le squadre presenti sul campo.

OSSERVA

L'atto di impugnazione, dopo un'attenta ricostruzione dei fatti e l'illustrazione di presunzioni in merito al comportamento tenuto dal sodalizio Riccione, non contiene alcuna domanda né richiesta di pronuncia; per tale motivo l'appello è certamente inammissibile.

In ogni caso, anche nel merito, il provvedimento del GUR appare privo di vizi. La delibera del Comitato Regionale Emilia Romagna del 30/04/2011 prevedeva infatti che la gara di spareggio Play off del campionato serie D femminile, già fissata indicativamente nel calendario per il giorno di mercoledì corrispondente al 2 giugno 2011, poteva essere spostata per indisponibilità del campo. Ovviamente la squadra ospitante doveva indicare la nuova data che poteva essere solo antecedente o successiva di un giorno rispetto a quella riportata nella circolare di indizione. Certificata è altresì l'indisponibilità del campo di gara per il 2 giugno 2011, vista la dichiarazione del Comune di Riccione. L'incontro è stato poi regolarmente tenuto nella data confermata dalla commissione competente ed a nulla rilevano le macchinose e non comprovate illazioni circa la condotta antisportiva che sarebbe stata tenuta dal Riccione Volley.

P.Q.M.

- rigetta l'appello perché inammissibile, confermando il provvedimento reso dal Giudice Unico Regionale Emilia Romagna;
- dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 13.07.2011